

(N. 1570-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 6 luglio 1951

modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1951
(V. Stampato N. 2094)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro *ad interim* dell'Africa italiana
(DE GASPERI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia
(PICCIONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 OTTOBRE 1951

Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio 1949, n. 496, sono applicabili fino ad un anno dopo il definitivo assetto internazionale dei territori italiani in Africa, contemplati dal Trattato di pace.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio 1949, n. 496, sono applicabili fino al 31 dicembre 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.